

COMUNE DI ASSISI	
Ufficio Contratti	
Partenza a Perugia	
1.	15.02.2018
2.	13
3.	A1

COMUNE DI ASSISI

(Provincia di Perugia)

COMUNE DI ASSISI
Ufficio Servizi Sociali e Contratti
Liquidato Euro 200,00 +
(Euro Duecento/00)

Rep. 7583

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ASSISI CON ANNESSA CURA E MANUTENZIONE.**

(IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABRIZIO PROIETTI)

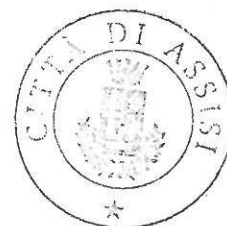
CIG N. 7149030E2C

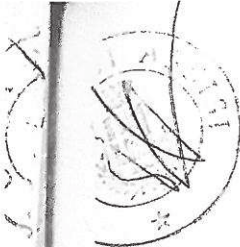
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di febbraio in Assisi, fraz. S. Maria degli Angeli, nella civica residenza. Avanti a me, Dott. Fabrizio Proietti, Segretario Generale del Comune di Assisi, senza l'assistenza dei testi avendovi le parti, che sanno e possono scrivere, rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:

1) Geom. Franco Siena nato ad XXXXXXXXX il XXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **Comune di Assisi** - P.I. 00313820540 che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Servizi Operativi e Cimiteri, posto in P.O., giusta delega dirigenziale n. 1266 del 29.12.2017;

2) il Sig. Cerboni Lorenzo nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXX il quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della **Isola Cooperativa Sociale** - ONLUS, P.I. n. 02019900543, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di legale





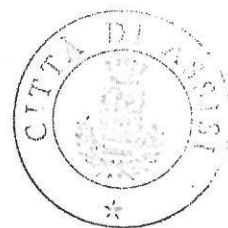
rappresentante come risulta dalle "informazioni societarie" rilasciate dal sistema AVCPASS, presente in atti. Dichiaro il medesimo di non essere a conoscenza, nei confronti della ditta sopra indicata e di cui assume la rappresentanza nel presente atto, che sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 31/5/1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata, o che nei propri confronti sussistano procedimenti penali in corso parimenti interdittivi della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.

L'Ufficio Contratti del Comune, per quanto previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e succ. modif., ha inoltrato richiesta di "informazione antimafia" utilizzando il sistema telematico della Banca Dati Nazionale Antimafia e a tutt'oggi non ha ricevuto alcun riscontro. Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 92, terzo comma, del medesimo decreto, le parti intendono stipulare il presente atto da intendersi sottoposto alla condizione risolutiva prevista dalla citata norma, riservandosi il Comune di Assisi facoltà di recesso qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula.

Della identità personale dei contraenti, io Segretario sono personalmente certo.

Richiamati i seguenti atti:

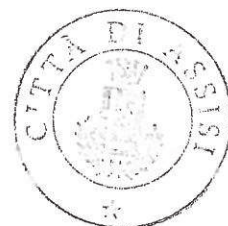
- determina dirigenziale n. 642 del 18.07.2017 che disponeva di procedere all'affidamento in concessione della gestione dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio comunale, con cura e manutenzione mediante procedura gara aperta (art. 60 del D.Lgs.





50/2016 e ss.mm.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 2 del medesimo Decreto;

- avviso del bando di gara pubblicato il 21.07.2017, sul G.U.R.I. serie speciale contratti n. 83, piattaforma bandi del M.I.T., profilo del Committente e Amministrazione Trasparente del Comune di Assisi, nel quale si assegnava il termine del 18.08.2017 per presentare le offerte di gara di cui trattasi;
- determinazione dirigenziale n. 704 del 21.08.2017 con la quale si nominava il seggio di gara per la fase di verifica della documentazione amministrativa;
- verbale di gara del 22.08.2017 con il quale si è provveduto alla verifica della documentazione amministrativa;
- determinazione dirigenziale n. 906 del 16.10.2017 con la quale si nominava la commissione di gara incaricata della valutazione dell'offerta tecnica ed economica;
- verbale di gara del 25.10.2017 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria Isola Cooperativa Sociale di Panicale (Pg);
- determinazione dirigenziale n. 1076 del 24.11.2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore di Isola Cooperativa Sociale di Panicale (Pg) e che l'ammontare richiesto al Comune è pari ad € 39.375,00 annui oltre iva;
- nota ns. prot. n. 0045710 del 04.12.2017 con la quale è stato richiesto l'inoltro della documentazione formale per la stipula del presente atto;





- nota ns. prot. n. 0001318 del 09.01.2018 con la quale è stata presentata da Isola Cooperativa Sociale la documentazione, di cui sopra, per la stipula del presente atto.

Essendo intenzione delle parti far risultare in apposito atto formale quanto precede, di comune accordo acconto mi richiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Contratto regola l'attività di pulizia e di gestione dei seguenti Servizi igienici pubblici, ubicati nel territorio comunale di Assisi, di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

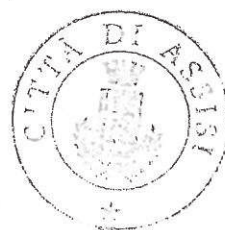
- 1- San Francesco
- 2- P.zza del Comune
- 3- San Damiano
- 4- Santa Chiara

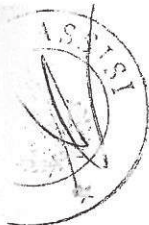
Art. 2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'affidamento dell'attività in oggetto riguarda sia la gestione ordinaria dei Servizi igienici, sia la gestione delle attività complementari che possono essere svolte dal Concessionario, negli stessi locali nel rispetto della loro natura.

Le attività che il concessionario sarà obbligato a svolgere sono:

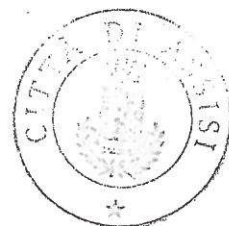
- pulizia ordinaria degli ambienti e loro adeguata aerazione;
- fornitura di detersivi, disinfettanti, materiale ed attrezzature necessari per la pulizia dei locali;





- manutenzioni ordinarie relative a piccole manutenzioni, riparazioni di rubinetterie e tubature non murate di bagni, lavandini, imbiancature interna e simili;
- attività straordinaria, offerta in sede di gara, descritta nell'Offerta tecnica.

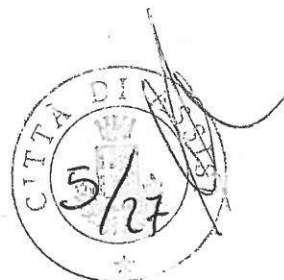
Nello specifico, l'attività ordinaria comprende l'apertura, la chiusura dei servizi igienici e dei locali di pertinenza nelle date e con gli orari minimi indicati al successivo art. 3), la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli stessi come specificato al successivo articolo 4), nonché la riscossione della tariffa a carico dell'utenza (così come stabilita dal Comune di Assisi e riportata nella tabella di cui all'art. 3) e la relativa rendicontazione all'Amministrazione comunale, come previsto al successivo art. 5).



Art. 3) PERIODI ED ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO

3.1) I servizi igienici elencati all'art. 1) dovranno rimanere aperti e offrire i servizi di cui all'art. 2) per i periodi e negli orari minimi riportati nella seguente tabella:

	Ubicazione dei Servizi igienici	Orario di apertura Aut/Inv. 1/11-30/04	Orario di apertura Estate 01/05-31/10
1	San Francesco	9 – 18	8 – 20
2	P.zza del Comune	9 – 19,30	8 – 20
3	Santa Chiara	9 – 19,30	8 – 20
4	San Damiano	9 – 18	8 – 20





La gestione, così come descritta nel presente Contratto, dovrà essere garantita in tutti i giorni feriali e festivi.

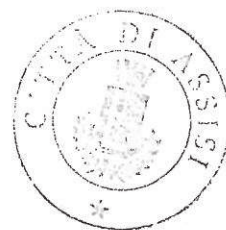
3.2) In occasione di fiere, manifestazioni o attività che comportino un significativo afflusso di pubblico, potranno essere richieste anche aperture straordinarie o prolungamenti di orario. Tali servizi aggiuntivi saranno richiesti dal Comune di Assisi con un preavviso di almeno 24 ore. Per tali servizi aggiuntivi non è previsto alcun compenso a carico del Comune di Assisi.

Art. 4) PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le operazioni di pulizia delle strutture (servizi igienici e locali di pertinenza), da svolgersi quotidianamente, dovranno essere le seguenti:

- a. spazzatura dei pavimenti e raccolta dello sporco spazzato;
- b. pulizia dei pavimenti con adeguati prodotti di sanificazione e deodorazione;
- c. vuotatura dei cestini;
- d. pulizia con adeguati prodotti di sanificazione di tutti i wc, sanitari e di tutte le superfici lavabili della struttura;
- e. conferimento dei rifiuti raccolti ai punti di raccolta più vicini;
- f. rifornimento dei dispenser di carta igienica, salviette e sapone liquido;
- g. pulizia con adeguati prodotti di tutti gli arredi della struttura, porte, vetri, mobili, specchi, plafoniere, luci, etc.

Durante l'orario di apertura dovrà essere effettuato il controllo giornaliero del regolare funzionamento dei servizi e degli impianti, con





l'obbligo di ripristinare tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti. Qualora i guasti e malfunzionamenti fossero tali da non consentire il ripristino del servizio nell'arco della giornata è fatto obbligo al concessionario di informare tempestivamente i responsabili del Comune di Assisi.

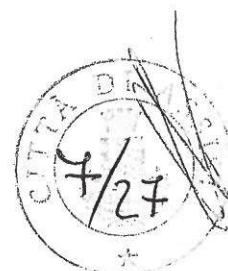
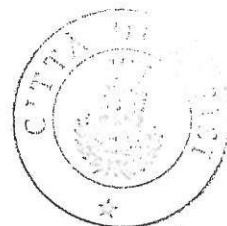
Per quanto riguarda l'attività di pulizia straordinaria, questa sarà svolta dal concessionario, ogniqualvolta lo reputi necessario, al fine di assicurare una pulizia costante e decorosa dei Servizi igienici. Qualora il concessionario non provveda nei termini indicati, l'ente sarà costretto a sollecitare l'esecuzione di dette attività straordinarie, con l'eventuale applicazioni delle penali di cui al successivo art. 16).

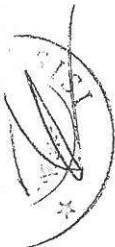
Art. 5) CONSEGNA DEI SERVIZI E DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 4 (quattro) a partire dal 1 novembre 2017, come da verbale di consegna. Il Comune di Assisi si riserva comunque la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

Al momento della consegna e riconsegna di ogni singola struttura (all'inizio e alla fine della concessione), il Comune di Assisi provvederà a redigere un inventario del suo stato di conservazione e di funzionalità relativo anche alle attrezzature ed ai beni in essa contenuti.

Qualora al termine della concessione si dovessero riscontrare dei danneggiamenti e/o delle riduzioni di funzionalità dei beni mobili ed immobili sopra ricordati, il Comune di Assisi provvederà ad addebitare al concessionario i costi derivanti dal ripristino della loro completa





funzionalità e/o della loro eventuale sostituzione.

Alla data di scadenza del contratto, tutte le eventuali migliorie attuate dal concessionario diventeranno di proprietà del Comune di Assisi.

Nel caso in cui si verifichi una chiusura delle strutture per straordinaria manutenzione o qualsiasi altro motivo legato alla perfetta agibilità e fruibilità delle stesse, per un tempo superiore alla settimana e per cause non attribuibili al concessionario, le parti valuteranno la cosa definendo tra loro un accordo, anche di tipo economico, tale da riequilibrare il piano economico finanziario della concessione e da ristorare il concessionario da tutti gli eventuali investimenti attuati.

Art. 6) UTENZE

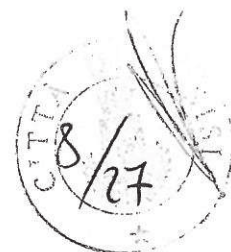
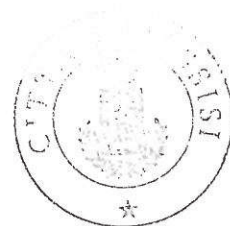
Sono a carico del concessionario tutte le utenze per il funzionamento dei Servizi igienici (acqua potabile, energia elettrica, gas) tramite l'attivazione di contatori autonomi e separati in ciascun Servizio igienico dato in concessione.

Art. 7) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire un servizio di reperibilità h. 24/giorno, individuando un responsabile operativo dell'attività che dovrà essere rintracciabile dal Comune di Assisi mediante telefono cellulare.

Tutti i materiali per le operazioni di pulizia e il rifornimento dei materiali di consumo (carta igienica, salviette e sapone liquido), sono a totale carico del concessionario.

E' a carico del concessionario la manutenzione **ordinaria** delle strutture dei servizi e di tutte le attrezzature in essi contenute. La





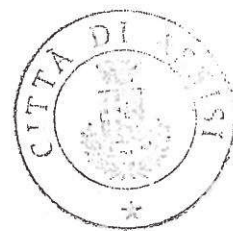
manutenzione ordinaria si intende a tutti gli effetti comprensiva degli interventi idraulici (riparazione e/o sostituzione delle rubinetterie, degli scarichi esistenti, delle cassette di accumulo dell'acqua, ecc.), elettrici, necessari a garantire la perfetta funzionalità dei servizi (ivi compresa la riparazione e/o sostituzione dei porta sapone, dei porta carta, ecc...., con esclusione dei sanitari), della eventuale imbiancatura interna ed esterna delle pareti e della verniciatura delle porte, qualora ritenuta necessaria dal Comune di Assisi.

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla vuotatura delle fosse di accumulo dei liquami e delle acque chiare, garantendone il corretto smaltimento. Prima della chiusura della concessione dovrà farsi carico di lasciare le fosse di cui trattasi completamente vuote.

Tutti gli eventuali interventi di manutenzione **straordinaria** sono a carico del Comune di Assisi, in quanto proprietario delle strutture.

Prima dell'inizio dell'attività il concessionario dovrà fornire al Comune di Assisi l'elenco:

- di tutti i prodotti che intende utilizzare per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la "scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;
- di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario,



- 
- degli impianti/ sistemi che intende installare per l'accesso/ utilizzo dei Servizi igienici e per la relativa riscossione delle tariffe.

Il Comune di Assisi si riserva di non consentire l'utilizzo dei prodotti e/o macchinari ritenuti non conformi.

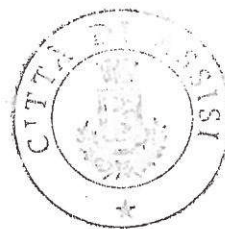
E' vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore.

Il concessionario non potrà utilizzare prodotti o macchinari diversi da quelli contemplati nei suddetti elenchi e/o non autorizzati dal Comune di Assisi.

Il concessionario prima di effettuare le pulizie previste, dovrà dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore ecc. in presenza di utenza. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il concessionario dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nell'attività e provvedere tempestivamente al suo aggiornamento, qualora si verificassero variazioni a seguito di sostituzioni.

Il concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato

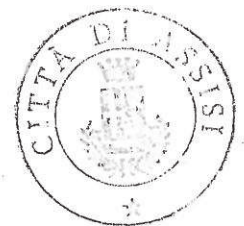




nell'espletamento dell'attività di cui al presente Contratto sia fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale impiegato deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato o indeterminato. Allo stesso dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà, in servizio, essere dotato di adeguato vestiario e di un documento "identificativo" (da esibire all'occorrenza) contenente le generalità dell'operatore, o altri elementi che possano comunque permettere di identificare l'operatore e l'impresa di appartenenza, il tutto comunque nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.



Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso dei relativi dispositivi di protezione individuali, adeguati alle mansioni svolte ed individuati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute o che dovessero intervenire.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale, oltre alle norme specificate nel presente Contratto, tutte le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti in vigore o che saranno emanate, comprese le norme regolamentari e le ordinanze





municipali, comunque aventi rapporto con l'attività oggetto della presente concessione.

Nei casi di infrazione il concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato del proprio personale.

Tutto il personale adibito all'attività di cui al presente Contratto, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Assisi e risponde del proprio operato esclusivamente al concessionario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dal concessionario per le attività di cui al presente Contratto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Assisi, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune di Assisi.

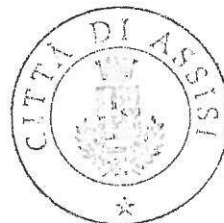
Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere ogni due mesi al Comune di Assisi, entro il decimo giorno del mese successivo, le presenze giornaliere rilevate in ogni singolo servizio affidato, utilizzando l'apposito prospetto predisposto dal Comune di Assisi.

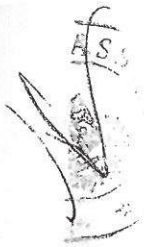
Art. 8) ASSICURAZIONI

Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti e conseguenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Il concessionario ha presentato polizza assicurativa relativa a:

- "rischio locativo" rapportato alla consistenza degli immobili, polizza n. 2018/10/3069422 del 31.12.2017 stipulata con l'Istituto Reale Mutua - Agenzia di Assisi Bastia, presente in atti;
- "RCT" per danni provocati a terzi, prestatori d'opera e utenti, sulla





base dell'afflusso medio dei fruitori dell'impianto e comunque con massimali idonei in relazione all'attività svolta, polizza n. 2016/03/2269928 con l'Istituto Reale Mutua - Agenzia di Assisi Bastia, presente in atti.

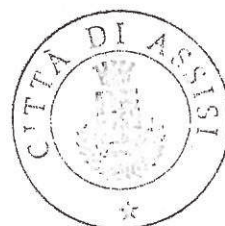
Il Comune di Assisi non potrà essere chiamato in causa o ritenuto responsabile per danni provocati durante l'espletamento del servizio di competenza esclusiva del concessionario.

Art. 9) CONTROLLO DELL'ATTIVITA'

Al Comune di Assisi competerà il controllo dell'attività svolta per tutta la durata contrattuale della concessione, e potrà in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio, disporre ispezioni nei servizi igienici al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite nel presente Contratto.

In particolare gli incaricati del Comune dovranno:

1. impartire al concessionario, tramite ordini o programmi di servizio, le necessarie istruzioni, prescrizioni tecniche e disposizioni operative integrative, qualora non contemplate, o contemplate solo in parte dal presente Contratto;
2. controllare, durante l'esecuzione dell'attività, la piena rispondenza dell'operato del concessionario alle indicazioni previste dal presente Contratto ed alle disposizioni fornite dai tecnici del Comune di Assisi;
3. vigilare sulla qualità dell'attività svolta dal concessionario e accertarne la conformità alla buona regola d'arte;
4. ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa




dell'attività, nonché l'esecuzione dell'attività stessa in conformità al presente Contratto o alle prescrizioni precedentemente impartite, a fronte delle quali il concessionario risultasse inadempiente.

Resteranno del tutto escluse dalle funzioni degli incaricati del Comune di Assisi le incombenze relative alla gestione operativa dell'attività, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle strutture, alla sorveglianza della mano d'opera ed alla materiale esecuzione dell'attività, incombenze tutte di esclusiva competenza e responsabilità del concessionario.

Art. 10) TARIFE A CARICO DELL'UTENZA E CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà determinato:

- dalla gestione funzionale ed economica dei Servizi Igienici, rispetto ai quali, incasserà le tariffe per il relativo utilizzo, pari ad Euro 0,50/utenza;
- dal contributo dell'ente pari ad € 39.375,00 annui oltre IVA;
- da eventuali altri ricavi pertinenti alla concessione medesima, derivanti dall'attività economica del concessionario.

All'uopo, si specifica che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei Servizi igienici dovranno essere debitamente tracciati nel rispetto della normativa vigente (fiscale, ecc...) e tempestivamente trasmessi per conoscenza all'Ente.

Sarà cura del concessionario verificare il corretto pagamento della tariffa di Euro 0,50/utenza, che dovrà essere rendicontato all'Ente, al fine dell'applicazione della percentuale a favore dell'Ente medesimo



offerta in sede di gara; all'uopo, il personale dell'Amministrazione Comunale potrà controllare anche con visite presso le singole strutture.

Tutti gli incassi saranno di proprietà del concessionario, il quale dovrà fornire all'Amministrazione Comunale specifica rendicontazione bimestrale. Le rendicontazioni saranno sottoposte a verifica da parte del personale dell'Amministrazione Comunale che potrà richiedere, qualora lo reputi necessario, ogni e qualsiasi documentazione che attesti la vericidità delle stesse. Qualora dall'esame delle suddette rendicontazioni, o dai sopralluoghi effettuati ai sensi del comma precedente, risultassero delle irregolarità, il Comune di Assisi potrà applicare una penalità pecuniaria secondo le modalità di cui al successivo articolo 16).

Il contributo che il Comune di Assisi corrisponderà al concessionario sarà corrisposto in rate mensili di uguale ammontare a seguito di emissione di relativa fattura da parte del concessionario. Al concessionario verrà riconosciuto per i tre anni successivi al primo, e per gli eventuali ulteriori quattro anni di rinnovo, un aumento del compenso pari all'incremento del costo della vita nella misura certificata dall'Istat.

Da parte sua, il concessionario corrisponderà al Comune di Assisi, con cadenza bimestrale, la quota percentuale pari al 44% sugli incassi sul maggior incasso superiore ad Euro 60.000,00 al netto di Iva di legge.

Art. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

Isola Cooperativa Sociale ha prestato cauzione mediante polizza



fideiussoria n. 2017/50/2452696 stipulata in data 22.12.2017 con l'Istituto Reale Mutua - Agenzia di Assisi Bastia, per un importo di € 6.300,00, allegata al presente atto sotto la lettera A).

La cauzione, resterà vincolata sino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi assunti e verrà svincolata soltanto decorsi tre mesi dalla fine del servizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Qualora si verificassero inadempienze, l'Amministrazione procederà senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziale, all'incameramento del deposito o alla richiesta di versamento da parte del fideiussore, al quale la aggiudicataria presta il suo consenso con la firma del presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 12) DISDETTA E REVOCA

E' prevista la disdetta del contratto, con preavviso di sei mesi da parte del concessionario, mentre è facoltà dell'Amministrazione, per gravi e giustificati motivi, di dare la disdetta con preavviso di tre mesi.

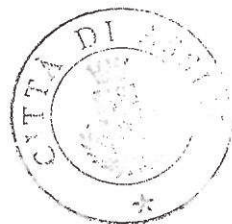
E' altresì prevista la facoltà di revoca, da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di pubblico interesse.

Art. 13) SUBAPPALTO

E' consentita la sub concessione nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 14) RESPONSABILITA'

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone





impegnate nell'esecuzione del servizio, ed è sottoposto a tutti gli obblighi presso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

Il concessionario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione Comunale, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione del servizio eseguito. In ogni caso è a carico del concessionario l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sul concessionario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione Comunale e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

Art 15) NORME CONCERNENTI L'IMPIEGO DEL PERSONALE

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio medesimo, il concessionario,





sarà obbligato alla riassunzione del personale medesimo, applicando il contratto collettivo di settore; tutto ciò nel rispetto di quanto prescritto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

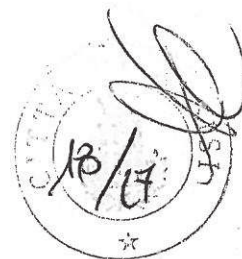
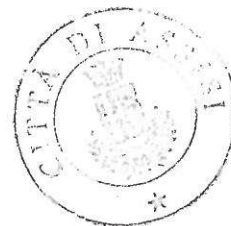
Il concessionario, prima dell'inizio del servizio e comunque ogni volta che gli sia richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione del contratto di lavoro collettivo applicato e del livello di inquadramento, del numero di matricola INPS e del numero di posizione INAIL. Contestualmente, dovrà comunicare i nominativi di coloro che in caso di assenza di tale responsabile potranno sostituirlo anche momentaneamente.

Qualsiasi variazione dovrà essere immediatamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al concessionario la sostituzione di quel personale che non risulti idoneo allo svolgimento del servizio ovvero se lo stesso creasse turbative o difficoltà di rapporti con i propri colleghi o con gli utenti oppure arrecasse metodicamente dei danni alle attrezzature esistenti.

In caso di accertata inottemperanza ai predetti obblighi, l'Amministrazione comunale comunicherà al concessionario e ed agli enti competenti, l'inadempienza riscontrata, procedendo alla sospensione del pagamento delle fatture relative al periodo interessato al fine di accantonare le somme necessarie all'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso al concessionario delle somme trattenute non sarà





effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra il concessionario non può opporre eccezioni di sorta, né a titolo a risarcimento danni.

La Direzione del servizio dovrà essere affidata in modo continuativo ed a tempo pieno ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza analoga in servizi simili.

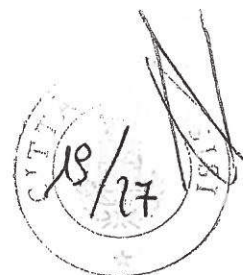
Art 16) PENALITÀ E DECADENZA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

In caso di negligenze ed inadempienze di lieve entità nell'osservanza delle clausole contrattuali durante lo svolgimento dei servizi, la Ditta aggiudicataria sarà soggetta a diffida.

In caso di recidiva per le violazioni di lieve entità, nonché nei casi di inosservanza non lievi si provvederà all'applicazione di una penalità dal 5% al 10% calcolato sul costo del servizio del mese di riferimento in cui si è verificata l'inadempienza, da determinarsi a giudizio inappellabile della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare eventuali contro deduzioni entro e non oltre 10 gg. dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini in caso d'urgenza. Il




provvedimento di applicazione della penalità, indicherà la modalità del versamento in conformità al Regolamento di Contabilità del Comune di Assisi.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse consentire il recupero della penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione versata.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, il Comune di Assisi procederà all'incameramento della cauzione, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla decadenza del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

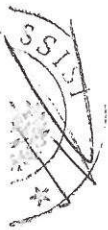
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso d'interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, il Comune di Assisi si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 17) CLAUSOLE RISOLUTORE ESPRESSE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con rivalsa sul concessionario, a titolo di risarcimento per danni subiti, l'incameramento della cauzione e salvo inoltre il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto nei seguenti casi:





- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
- c) grave inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente Contratto.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 18) SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

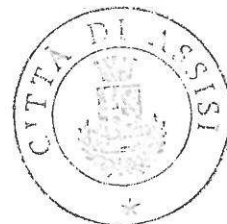
Ai fini dell'imposta di registro si dichiara un valore presunto di € 340.000,00 più iva come per legge.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno completamente a carico del concessionario ivi comprese le spese di registrazione.

Il presente atto è esente dall'applicazione dei bolli in quanto le relative spese sono regolate dall'art. 17 del D. Leg.vo 460/1997 essendo l'aggiudicataria organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 19) - PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applica il "Protocollo di Legalità" approvato dall'Amministrazione Comunale la cui accettazione è stata condizione

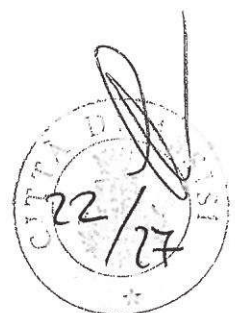
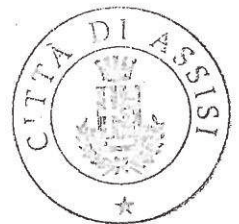




fondamentale per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del presente contratto.

Al presente affidamento si applica inoltre il "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" sottoscritto in data 31.12.2015 tra Prefettura di Perugia e Comune di Assisi e aggiornato con D.G.C. n° 205 del 15.12.2017. Per quanto convenuto con tale Protocollo si stabilisce che:

- 1) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Perugia informazioni interdittive a norma degli artt. 91 e 94 D.Lgs 159/2011 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
- 2) l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione del servizio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 3) l'aggiudicatario sarà tenuto ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente;
- 4) il contratto d'appalto sarà automaticamente ed immediatamente risolto, ovvero si procederà alla revoca dell'autorizzazione al

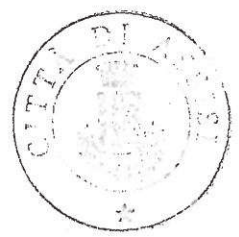




subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

5) non potranno essere autorizzati subappalti a favore di altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara e non risultate aggiudicatarie, salvo il caso di prestazioni altamente specialistiche o nel caso in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Al presente affidamento si applica altresì il "Codice di comportamento integrativo per i dipendenti pubblici" approvato con D.G.C. n. 241 del 20.12.2013. L'inosservanza di detti obblighi da parte del collaboratore dell'Impresa che ha rapporti con il Comune di Assisi, in base alla gravità rilevata dal Dirigente, può comportare la risoluzione o decadenza dal presente contratto.



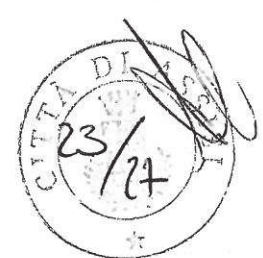
Art. 20) DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente gara, il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Assisi e pertanto il Foro competente per eventuali controversie, sarà quello di Perugia.

Art. 21) RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Contratto e Capitolato d'Oneri verrà fatto riferimento alle disposizioni contenute nelle norme di partecipazione alla gara, nonché al Codice Civile.

La Isola Cooperativa Sociale si obbliga altresì ad eseguire il servizio





affidato conformemente all'offerta tecnico/progettuale presentata in fase di gara sia per ciò che riguarda gli aspetti gestionali che per le proposte migliorative rispetto agli standard richiesti nel capitolato posto a base di gara.

Il Responsabile dell'Ufficio che legalmente rappresenta il Comune nel presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine ventitre e fino alla ventiquattro ho letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs 82/2005.

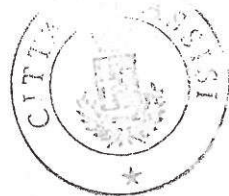
Le parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Io Segretario Comunale, quindi acquisisco digitalmente la sottoscrizione autografa apponendo personalmente la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO – Geom. Franco Siena

IL CONCESSIONARIO – Sig. Cerboni Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE – Dott. Fabrizio Proietti



POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2**

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/3/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n. 2017/50/2452696	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 600 Ag. ASSISI BASTIA
---	--

Contraente (Obbligato principale) ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	C.F./P.I. 02019900543 - 02019900543
--	--

Sede PANICALE	Via/p.zza n. civico XXXXXXXX	Cap. 06064	Prov. PG
------------------	---------------------------------	---------------	-------------

Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI ASSISI	Sede PIAZZA DEL COMUNE 1 06081 ASSISI PG
--	--

Descrizione opera GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ASSISI CON ANNESSA CURA E MANUTENZIONE. CIG:7149030E2C=. (ALLEGATO MOD. 5060 VAR)	Luogo di esecuzione COMUNE DI ASSISI
--	---

Costo complessivo previsto opera € 157.500,00	Ribasso % d'asta aggiudicato 0,000	Somma garantita 4,00 % costo opera € 6.300,00
--	---------------------------------------	--

Data inizio garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fidejussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2
--	--

Premio per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021 Euro 180,00

Emessa in BASTIA il 22/12/2017.

IL CONTRAENTE
ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
Via Garibaldi, 14
06064 PANICALE (PG)
Partita IVA 02019900543

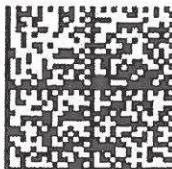
IL GARANTE

COMUNE DI ASSISI
Allegato all'atto pubblico rogato a verbale

15.02.2018
N° 19
S. A1

IL SEGREARIO GENERALE
Dott. CARLO FIORENTI

☒ Esemplare per l'Ente Garante ☐ Esemplare per la Direzione ☐ Esemplare per il Contraente ☐ Esemplare per l'Agenzia



CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

ISOLA COSTRUTTORIA GENERALE
Via ...
00100 Roma (RM)
Partita IVA ...



Il Garante
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

[Signature]

☒ Esempio per l'Ente Garantito

☐ Esempio per la Direzione

☐ Esempio per il Contraente

☐ Esempio per l'Agenzia

Utente A3600A
Mod. 5104 CAD

Pag. 2/2

26/27

**REALE
MUTUA**

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - realemuto@pec.realemuto.it - Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino
N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo
Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 48

ASSI PRATON CAUZIONI

Appendice di precisazione per polizza Cauzioni DEFINITIVA

AGENZIA: ASSISI BASTIA

POLIZZA n.: 2017/50/2452696 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

Con la presente Appendice, a tutti gli effetti della suindicata polizza, si conviene quanto segue:

1. La presente polizza fidejussoria viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs 50/2016 CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE; i richiami contenuti nello schema tipo 1.2, di cui al D.M. 123 del 12/03/2004, devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che hanno sostituito ed abrogato il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e la Legge 109/94.
2. Il Garante rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C.
3. Il Garante verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante contenente le motivazioni per l'escussione della garanzia ed inviata con lettera raccomandata alla Direzione del Garante e per conoscenza anche al Contraente. Resta inteso che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

FERMO IL RESTO

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

La presente polizza è emessa in BASTIA (PG) il 22/12/2017.

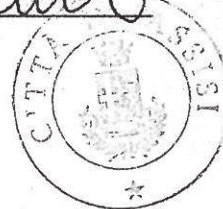
IL CONTRAENTE

ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
08013 BASTIA (PG)
Partita IVA 0201990 054 3



Il Garante
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

[Signature]



Al sensi dell'art. 23, comma 1,
del D.L.vo 82/2005

COMUNE DI ASSISI
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ASSISI, il 05/02 2018 firmate a 274

IL RESPONSABILE
SILVANO
Della Agenzia

[Signature]



☒ Esempio per l'Ente Garante

☐ Esempio per la Direzione

☐ Esempio per il Contraente

☐ Esempio per l'Agenzia

Utente: A160004
Mod. 5060 VAR